



COMUNE DI ONANO

Piazza Monaldeschi n.1- 01010 Onano (VT) Tel.

0763/78021 - Fax. 0763/78391

comuneonano@pec.it

**AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE
DELL'IMPIANTO SPORTIVO PRIVO DI RILEVANZA
ECONOMICA - PISCINA COMUNALE SCOPERTA UBICATA IN
VIA CLAUDIO FERRI- COMUNE DI ONANO**

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

ART. 1 – ENTE CONCEDENTE

Nome: Comune di Onano

Indirizzo: Piazza Monaldeschi della Cervara, 1 - 01010 – Onano (VT)

Codice NUTS per il luogo principale di esecuzione della concessione: ITI41

Codice CPV: 92610000-0 (Servizi di gestione impianti sportivi)

Telefono: 0763 78021

PEC: comuneonano@pec.it

Email: tecnico@comune.onano.vt.it

Sito internet: <https://www.comune.onano.vt.it/>

Accesso gratuito, diretto e completo ai documenti di gara: <https://www.comune.onano.vt.it/> e
Ufficio Tecnico Comunale presso il Comune di Proceno

Tipo Ente aggiudicatore e principale attività svolta: Comune – Ente locale – Attività a favore della
collettività di riferimento

ART. 2 – OGGETTO. DESCRIZIONE DELLA CONCESSIONE



COMUNE DI ONANO

Piazza Monaldeschi n.1- 01010 Onano (VT) Tel.

0763/78021 - Fax. 0763/78391

comuneonano@pec.it

La procedura a cui fa riferimento il presente capitolato ha ad oggetto l'affidamento, in concessione, della gestione della piscina comunale ubicata in Onano in via Claudio Ferri. Trattasi di una concessione di servizi di impianto economico privo di rilevanza economica.

ART. 3 – CARATTERISTICHE DELLA STRUTTURA

La struttura presenta le seguenti caratteristiche:

- n. 1 vasca natatoria scoperta di dimensioni di circa 25 x 15 metri
- Spogliatoi con docce, cabine e servizi igienici
- Locale tecnico ove sono alloggiati pompe, filtri e cloratore automatico
- Area scoperta pertinenziale

ART. 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE
--

La durata della concessione è fissata in tre anni, a decorrere dalla data di stipula del contratto.

È ammessa la modifica contrattuale di cui all'art. 189 del D.Lgs. n. 36/2023, sussistendone le condizioni.

È altresì ammessa l'esecuzione d'urgenza ai sensi dell'art. 17, commi 8 e 9, del D.Lgs. n. 36/2023.

ART. 5 – VALORE DELLA CONCESSIONE

Il presente impianto sportivo non ha rilevanza economica, come stabilito dalla delibera di Consiglio

Comunale n. 7 del 30/04/2026. Tuttavia, il valore stimato della concessione è quantificabile in € 35.100,00. Si precisa che trattasi di una stima soltanto presunta e basata sui dati degli ultimi esercizi forniti dal gestore uscente.

ART. 6 - CANONE DI CONCESSIONE



COMUNE DI ONANO

Piazza Monaldeschi n.1- 01010 Onano (VT) Tel.

0763/78021 - Fax. 0763/78391

comuneonano@pec.it

Al Comune competerà un canone di importo (suscettibile di rialzo in sede di gara) di € 3.000,00 (mille/00) annui oltre IVA come per legge. Non sono ammesse offerte in ribasso. Il canone annuo dovrà essere corrisposto al Comune con rata unica entro l'esercizio finanziario di riferimento (entro 30 giorni dalla stipula del contratto per il primo anno ed entro il 30 settembre di ogni anno per gli anni restanti).

ART. 7 - CORRISPETTIVO

Il corrispettivo della concessione sarà costituito dai proventi delle tariffe applicate dal concessionario, che quindi avrà il diritto di percepire tutte le entrate derivanti dall'applicazione di dette tariffe.

Le tariffe sono stabilite con Delibera di Giunta Comunale, cui il gestore è chiamato ad applicare.

ART. 8 - SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
--

La piscina comunale è qualificabile quale impianto sportivo privo di rilevanza economica. Ai sensi del art. 6 del D. Lgs. 38/2021, pertanto, la gestione è affidata in via preferenziale a società sportive ed associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali.

Sono dunque ammessi a partecipare, oltre agli altri operatori economici in possesso dei requisiti di ordine generale e di ordine speciale anche nelle forme previste dagli art. 67 e 68 del d. lgs. 36/2023, le società ed associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali, in possesso dei seguenti requisiti:

- essere affiliati a una Federazione sportiva del Coni o a un Ente di promozione sportiva (solo per le società/associazioni sportive dilettantistiche);
- non avere scopo di lucro e garantire la democraticità degli organi sociali;
- essere in possesso dei requisiti per contrarre con la Pubblica Amministrazione di cui all'art. 94 Decreto lgs. 36/2023, a cui si rinvia espressamente;
- essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori (Durc), se sottoposti agli obblighi;



COMUNE DI ONANO

Piazza Monaldeschi n.1- 01010 Onano (VT) Tel.

0763/78021 - Fax. 0763/78391

comuneonano@pec.it

- non aver avuto diffide da parte del Comune di Onano per gravi violazioni in qualità di concessionario di gestione di impianti sportivi comunali;
- possedere capacità economico-finanziaria e una struttura organizzativa ed operativa idonee alla gestione dell'impianto.

I requisiti di cui ai punti precedenti dovranno essere posseduti al momento della presentazione della domanda di partecipazione e autocertificati ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii.

ART. 9 - OBBLIGHI DI SERVIZIO PUBBLICO

Gli obblighi di servizio pubblico imposti al concessionario, per tutta la durata della concessione, sono i seguenti:

- garantire l'apertura dell'impianto non oltre la prima domenica di luglio e la chiusura non prima del primo settembre;
- garantire i seguenti orari minimi di apertura dell'impianto: dal lunedì al venerdì dalle 10:00 alle 19:00 – sabato, domenica e festivi dalle 09:30 alle 19:30;
- applicare tariffe agevolate (sconto) per residenti nel Comune di Onano;
- pubblicizzare le attività e gli eventi su eventuali canali social (Facebook, Instagram ecc...).

ART. 10 – ALTRI OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO
--

Al concessionario inoltre, per tutta la durata della concessione, sono imposti i seguenti obblighi:

- pagamento del canone;
- garantire la massima efficienza e qualità del servizio;
- favorire la massima diffusione e la pratica del nuoto libero e degli sport natatori;
- garantire al Comune la possibilità, senza oneri, di utilizzare l'impianto per lo svolgimento di manifestazioni sportive o di altro genere, anche solo patrocinata, con modalità, in giorni e orari, scelti dal Comune medesimo, per almeno quattro giornate ogni anno; in tali circostanze il Concessionario dovrà garantire la piena collaborazione mettendo a disposizione il proprio personale;
- curare il decoro dell'impianto e delle aree pertinenziali, anche con installazione di fiori, prato ecc...;



COMUNE DI ONANO

Piazza Monaldeschi n.1- 01010 Onano (VT) Tel.

0763/78021 - Fax. 0763/78391

comuneonano@pec.it

- garantire gli interventi di ordinaria pulizia ed ordinaria manutenzione necessari ad assicurare il costante e regolare funzionamento dell'impianto (comprese cabine, docce e servizi igienici), estendendo tali interventi anche alle aree esterne di pertinenza;
- conservare e mantenere in perfetta efficienza le attrezzature ed i macchinari, come docce, wc, lavelli ecc...;
- provvedere alla irrigazione, concimazione, manutenzione e periodica potatura delle aree verdi facenti parte dell'impianto;
- provvedere alla clorazione dell'acqua e ad ogni intervento necessario per assicurarne la salubrità e prevenire pericoli igienico-sanitari;
- provvedere alla manutenzione dell'impianto di clorazione, filtri e trattamento dell'acqua;
- assicurare la manutenzione ed il perfetto funzionamento, secondo le norme vigenti, dell'impianto elettrico e delle apparecchiature elettriche in generale;
- assicurare, all'occorrenza, i necessari interventi di prevenzione contro roditori, insetti, parassiti ecc...;
- provvedere in proprio alle dotazioni ritenute necessarie in relazione alle attività da espletare;
- stipulare, prima della firma del contratto, una polizza assicurativa, per un periodo pari alla durata della concessione, a copertura dei danni riportati da persone, cose e/o animali durante lo svolgimento delle attività, ivi compreso il decesso. La detta polizza deve avere un massimale di almeno 1.000.000,00 euro;
- impiego di personale qualificato ed in particolare di bagnini/assistenti bagnanti muniti di relativo brevetto in numero adeguato rispetto ai frequentatori ed alle dimensioni dell'impianto;
- vigilanza e custodia della struttura, con assunzione delle relative responsabilità e manleva dell'Ente da ogni responsabilità per danni cagionati a persone, cose e/o animali;
- effettuare verifiche periodiche degli impianti di messa a terra dei differenziali e di tutte le apparecchiature elettriche presenti nella struttura affidata in gestione;
- presenza defibrillatore e materiale di primo soccorso;
- munirsi di ogni licenza, autorizzazione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato eventualmente richiesti dalla normativa vigente per la conduzione degli impianti tecnologici;
- assicurare il rispetto delle vigenti norme in materia di sicurezza, antincendio e sanitarie;



COMUNE DI ONANO

Piazza Monaldeschi n.1- 01010 Onano (VT) Tel.

0763/78021 - Fax. 0763/78391

comuneonano@pec.it

- mantenere in perfetta efficienza tutti gli impianti, con particolare riferimento a quelli elettrici, termici ed antincendio, eseguendo le verifiche, le denunce ed i controlli previsti dalla normativa vigente;
- provvedere allo smaltimento dei rifiuti;
- provvedere alle spese per il personale (compensi, oneri previdenziali ed assistenziali, eventuale vestiario ecc...);
- provvedere al pagamento dei tributi;
- assicurare il trattamento dell'acqua della vasca in conformità alla normativa vigente in materia di impianti natatori pubblici;
- riconsegnare a fine contratto l'impianto funzionante ed in buono stato di manutenzione (fatto salvo il deperimento d'uso).

ART. 11 - CONSEGNA DELL'IMPIANTO E CONDUZIONE
--

La consegna dell'impianto avverrà in contraddittorio tra le parti mediante redazione di apposito verbale dal quale risulterà lo stato di conservazione degli ambienti e degli impianti tecnologici, nonché la consistenza e lo stato d'uso degli arredi e delle attrezzature. Con la sottoscrizione del predetto verbale, il concessionario accetta gli impianti nello stato di fatto in cui si trovano, riconoscendone l'idoneità.

Il concessionario assume la funzione e gli obblighi del "datore di lavoro" previsti dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.; dovrà inoltre individuare il Responsabile della sicurezza dell'impianto ai sensi della vigente normativa.

Per tutta la durata della concessione, il concessionario dovrà condurre l'impianto nel rispetto delle norme nazionali e regionali circa le condizioni igienico-sanitarie, la sicurezza delle strutture e degli impianti tecnologici. È obbligo del concessionario adottare tutte le cautele necessarie per garantire l'incolumità degli addetti ai lavori, degli utenti, degli atleti e di chiunque altro fruisca delle strutture. In caso di danni a persone, animali o cose, la responsabilità civile è a carico del concessionario, intendendosi sollevata l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità.

Prima della stipula del contratto il concessionario dovrà produrre al Comune copia della polizza assicurativa che, dovrà essere sottoscritta per la copertura di detta responsabilità.

E' obbligo del concessionario adottare pronte misure di presidio in eventuali situazioni di pericolo per la pubblica incolumità. Il Concessionario ha l'obbligo di segnalare con tempestività al Concedente ogni fatto o deterioramento rientrante nella straordinaria manutenzione.



COMUNE DI ONANO

Piazza Monaldeschi n.1- 01010 Onano (VT) Tel.

0763/78021 - Fax. 0763/78391

comuneonano@pec.it

Alla scadenza della concessione o comunque in ogni caso di cessazione del rapporto si procederà ad una ricognizione dello stato di consistenza e di conservazione degli impianti rispetto alla situazione esistente al momento della consegna.

Non è considerata danno la normale usura secondo il corretto utilizzo.

Alla scadenza della concessione dovrà essere restituita tutta l'eventuale documentazione tecnica e legale fino al momento detenuta dal concessionario.

Di tutte le operazioni verrà dato atto in un verbale di riconsegna dell'impianto redatto in contraddittorio tra le parti.

Qualora alla riconsegna dell'impianto natatorio si ravvisassero danni arrecati a strutture, impianti, attrezzature, dovuti ad imperizia, incuria o mancanza di manutenzione ordinaria, essi verranno stimati e imputati al concessionario che dovrà quindi provvedere alla loro riparazione nei termini e con le modalità indicate dall'Amministrazione Comunale.

In caso di inottemperanza all'obbligo di riparazione, il Comune escuterà la garanzia costituita, restando comunque impregiudicate eventuali altre azioni per il ristoro integrale dei danni.

ART. 12 - GESTIONE DELL'IMPIANTO

Il concessionario è tenuto a gestire l'impianto garantendone il massimo utilizzo e la piena fruibilità in coerenza con l'interesse pubblico all'erogazione del servizio.

I servizi non potranno essere sospesi o abbandonati se non per eventuali cause di forza maggiore che saranno valutate dall'Amministrazione Comunale in base alle documentazioni e motivazioni del concessionario. Le modalità di utilizzo degli impianti e di svolgimento delle attività formano parte integrante del progetto gestionale presentato in sede di offerta, che il concessionario è tenuto ad attuare.

Al Concessionario viene riconosciuta autonomia gestionale ma dovrà comunque garantire il rispetto degli obblighi indicati negli atti di gara e nel contratto.

In applicazione delle norme vigenti, il concessionario deve garantire la corretta gestione sotto il profilo igienico-sanitario di tutti gli elementi funzionali che concorrono alla sicurezza della piscina, al mantenimento degli standard di manutenzione ordinaria e di sanificazione ambientale, a garanzia della continuità del servizio e del rispetto dei parametri funzionali previsti dalla vigente normativa e da quella che eventualmente dovesse essere emanata in fase di esecuzione della concessione oggetto del presente capitolato. L'inottemperanza alla normativa di cui sopra potrebbe pregiudicare l'espletamento delle attività dell'impianto, con la conseguente necessità di sospendere le attività



COMUNE DI ONANO

Piazza Monaldeschi n.1- 01010 Onano (VT) Tel.

0763/78021 - Fax. 0763/78391

comuneonano@pec.it

medesime. La documentazione relativa ai controlli e alle registrazioni effettuati dal Responsabile deve essere a disposizione del servizio di vigilanza dell'Azienda Sanitaria Locale e del Concedente.

ART. 13 - VERIFICHE DEL CONCEDENTE

L'Amministrazione potrà effettuare, tramite l'Ufficio Tecnico Comunale, in qualsiasi momento, apposite verifiche per controllare lo stato dei luoghi e degli impianti nonché per verificare il livello qualitativo e quantitativo delle attività ed il rispetto di quanto analiticamente stabilito dal presente capitolato.

Il concessionario dovrà favorire l'attività di verifica e di accertamento consentendo il libero accesso e fornendo informazioni e documentazioni laddove richieste.

L'Amministrazione Comunale si riserva il diritto di eseguire indagini e verifiche sulla soddisfazione degli utenti del servizio.

Nel caso di inadempienze il Concedente si riserva, esperita la diffida di rito, di provvedere in proprio all'esecuzione degli interventi che eventualmente si rendessero necessari, addebitandone il costo al Concessionario gravato da una penale del 10%, fatta salva l'ulteriore eventuale cessazione anticipata della concessione.

ART. 14 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA

La manutenzione straordinaria è a carico del Concedente, il quale si riserva di stabilire tempi e modi della sua realizzazione in relazione alle proprie disponibilità di bilancio ed alle proprie esigenze organizzative.

Il Concessionario può proporre al Concedente di provvedere alla sua realizzazione. Le manutenzioni straordinarie originate da incuria, carenze nella manutenzione ordinaria o dal mancato rispetto dei relativi programmi sono a carico del Concessionario.

Nulla è dovuto a qualsiasi titolo al Concessionario per l'eventuale interruzione delle attività dovute a interventi di manutenzione straordinaria non programmabili.

Il Concessionario ha l'obbligo di segnalare tempestivamente, e precisamente all'Ufficio Tecnico, ogni anomalia e/o problema inerente il complesso natatorio che richieda un intervento di manutenzione straordinaria di competenza del Comune; ciò anche al fine di escludere che tali anomalie e/o problemi possano divenire fonte di pericolo, di danno per persone, animali o cose o comunque siano tali da ostacolare il regolare svolgimento del servizio.



COMUNE DI ONANO

Piazza Monaldeschi n.1- 01010 Onano (VT) Tel.

0763/78021 - Fax. 0763/78391

comuneonano@pec.it

Durante la concessione il Concessionario potrà realizzare ulteriori opere e manutenzioni straordinarie e migliorative (sempre a condizione che siano previamente autorizzati dall'Ente concedente e con esso concordati), le quali potranno determinare una rideterminazione in diminuzione del canone per il valore corrispondente, se ritenute dall'Ente funzionali al miglioramento della struttura e dei servizi offerti. Per interventi migliorativi si intendono, a titolo esemplificativo, interventi di manutenzione straordinaria, acquisto di impianti, macchinari, attrezzature ecc... Resta inteso che non rientrano tra le migliorie in parola quelle prospettate in sede di offerta tecnica, la cui realizzazione costituisce un obbligo per il Concessionario, senza che questi abbia alcunché a pretendere.

ART. 15 - PERSONALE

Il concessionario dovrà effettuare la gestione del servizio con personale qualificato, tenendo in debito conto l'esperienza maturata nello specifico servizio ed i curricula professionali. Il personale addetto all'assistenza in vasca e gli istruttori dovranno essere muniti di brevetti previsti dalla vigente normativa.

Il numero e l'organizzazione del personale dovranno essere tali da garantire il regolare svolgimento delle attività anche in relazione al numero dei giorni e alle ore di funzionamento dell'impianto e della tipologia di attività. Il personale deve essere in numero adeguato rispetto ai frequentatori ed all'ampiezza dell'impianto.

Dovrà inoltre assumere ogni responsabilità in relazione a tutti gli adempimenti in materia di retribuzione, obblighi assicurativi, assistenziali, previdenziali ed antinfortunistici per tutto il personale dipendente, sotto qualsiasi forma, derivanti dallo svolgimento delle attività connesse alle gestioni disciplinate dalla presente concessione. L'Amministrazione Comunale resterà estranea a qualunque controversia che dovesse eventualmente sorgere tra il personale utilizzato e il Concessionario.

Il concessionario risponde in ogni caso, in qualsiasi sede (civile, penale ecc...) dell'opera del personale utilizzato, con espressa manleva del Concedente da qualsivoglia forma di responsabilità a qualunque titolo. Il personale posto alle dipendenze del gestore dovrà essere assunto nel rispetto delle vigenti normative sui contratti di lavoro dipendente per la categoria di competenza e dovrà altresì essere tutelato ai sensi del D. Lgs. 81/2008. Il concessionario è tenuto a comunicare all'Ente concedente, prima dell'avvio del servizio, l'elenco nominativo dei propri dipendenti e dei collaboratori, corredato dei dati anagrafici, dei titoli di specializzazione e delle eventuali abilitazioni e brevetti e del relativo inquadramento contrattuale. Dovrà parimenti comunicare ogni variazione che nel corso del rapporto dovesse intervenire nell'organico indicato nella comunicazione iniziale.

Il Concessionario si obbliga ad applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro e quello il cui ambito di



COMUNE DI ONANO

Piazza Monaldeschi n.1- 01010 Onano (VT) Tel.

0763/78021 - Fax. 0763/78391

comuneonano@pec.it

applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto della concessione svolta dal Concessionario medesimo anche in maniera prevalente.

ART. 16 - MISURE DI SICUREZZA

Il Concessionario è tenuto a conoscere ed osservare le norme sulla sicurezza, salute ed igiene del lavoro, prevenzione degli infortuni, malattie professionali e gli incendi, tutela dell'ambiente, unitamente alle misure e prescrizioni che l'Amministrazione può in ogni momento indicargli.

Il Concessionario è tenuto ad adottare tutte le misure necessarie alla tutela dell'integrità fisica e la personalità morale dei lavoratori e degli utenti, assumendo le iniziative per assicurare che i servizi concessi si svolgano in permanenti condizioni di igiene e sicurezza. In base al D. Lgs. n. 81/2008, nei confronti dei lavoratori il Concessionario deve assicurare il rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza, prevenzione, infortuni ed igiene del lavoro.

Il Concessionario è responsabile del comportamento dei lavoratori impiegati nell'esecuzione dei servizi; ai sensi degli artt. 36 e 37 del D.Lgs. n. 81/2008 il Concessionario è tenuto pertanto a provvedere alla corretta informazione e formazione dei lavoratori con riferimento ai rischi connessi al profilo professionale, a far osservare le norme antinfortunistiche e a dotare i lavoratori impiegati degli strumenti necessari alla prevenzione degli infortuni, in base alle norme che regolano la materia.

Sono a carico del Concessionario gli oneri per la sicurezza, per l'adozione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici inerenti all'esecuzione dei servizi concessi, nonché le sanzioni civili e penali in caso di mancata adozione delle suddette misure.

Il Concessionario non può fare valere alcuna pretesa nei confronti del Concedente per inadempienze nell'esecuzione dei servizi. In relazione a quanto previsto nel presente capitolato, il Concessionario deve tenere indenne il Concedente da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme e delle prescrizioni tecniche di carattere ambientale, di sicurezza, di igiene e comunque in ogni caso di danno causato dal Concessionario, dai suoi fornitori e/o collaboratori, anche derivante da negligenza, imperizia, imprudenza o cattiva esecuzione dei servizi. Il Concessionario è responsabile di ogni danno diretto, indiretto e/o consequenziale derivante da qualsiasi negligenza, imprudenza e/o imperizia o comunque, dalla mancata esecuzione puntuale degli obblighi assunti o previsti dalla normativa vigente in particolare in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro.

Il concessionario è obbligato ad adottare tutte le misure di sicurezza ed antinfortunistiche ed ogni altro accorgimento al fine di evitare rischi o danni a persone, cose o animali, compresi terzi che, autorizzati dal concessionario o dall'Amministrazione Comunale, dovessero recarsi presso l'impianto, e risponde dei danni comunque e da chiunque causati agli immobili, impianti, attrezzature



COMUNE DI ONANO

Piazza Monaldeschi n.1- 01010 Onano (VT) Tel.

0763/78021 - Fax. 0763/78391

comuneonano@pec.it

e arredi dell'intero impianto natatorio e del furto delle cose consegnate in concessione, nonché dei danni a terzi o cose di terzi procurati nel corso delle attività realizzate.

Fermo restando l'obbligo di stipulare la polizza assicurativa, come meglio specificato sopra, con la stipula della detta assicurazione il concessionario non esaurisce le sue responsabilità riguardo ai sinistri che si dovessero verificare durante lo svolgimento delle prestazioni e dei servizi di cui al presente affidamento. A tal proposito, in caso di chiamata in causa da parte di terzi per presunta responsabilità del Comune, in relazione a fatti che dovessero verificarsi in vigenza del rapporto contrattuale, il concessionario risponderà per qualsiasi azione/omissione connesse alle prestazioni di cui al presente capitolato e quindi solleverà l'Amministrazione Comunale e/o dipendenti comunali e/o amministratori comunali da ogni e qualsivoglia responsabilità.

ART. 17 - FACOLTÀ DEL CONCESSIONARIO

Il concessionario, nell'ambito della propria autonomia gestionale ed al fine di massimizzare la valorizzazione dell'impianto comunale, e fermo restando l'obbligo di realizzare tutto quanto proposto nell'offerta tecnica nonché il rispetto degli obblighi previsti dagli atti di gara, potrà organizzare tutte le attività promozionali natatorie, amatoriali, ricreative, sportive, terapeutiche, purché non in contrasto con le finalità dell'impianto stesso e con gli atti di gara.

Il concessionario potrà attivare altri servizi a pagamento, oltre a quelli previsti, previa comunicazione scritta al Comune e fermo restando l'assolvimento, da parte di esso Concessionario, di tutti gli adempimenti previsti dalla normativa vigente.

Il concessionario potrà attivare, inoltre, nel rispetto delle normative vigenti, altre attività economiche, all'interno dell'impianto natatorio, previa verifica della presenza delle condizioni previste dalla normativa vigente. In tal caso, sarà onere del concessionario munirsi di ogni licenza, autorizzazione, parere, comunicazione, nulla osta od altro atto di assenso comunque denominato richiesti dalle norme vigenti, anche in materia sanitaria.

Tali licenze, autorizzazioni, pareri, comunicazioni, nulla osta od altri atti di assenso comunque denominati dovranno essere limitati al periodo di concessione e non sono trasferibili essendo vincolate all'attività dell'impianto natatorio.

Resta fermo che in nessun caso, l'esercizio del punto di ristoro possa costituire vincolo nei confronti dell'amministrazione una volta concluso il rapporto contrattuale.

Nel caso di anticipata risoluzione della concessione o alla sua scadenza naturale, il concessionario perde il diritto di esercitare tale attività senza vantare diritti di qualsiasi natura.



COMUNE DI ONANO

Piazza Monaldeschi n.1- 01010 Onano (VT) Tel.

0763/78021 - Fax. 0763/78391

comuneonano@pec.it

Il concessionario è autorizzato ad effettuare all'interno e all'esterno dell'impianto pubblicità commerciale in forma visiva, con l'obbligo di uniformarsi alle eventuali prescrizioni tecniche disposte dall'Amministrazione comunale e di ottemperare al pagamento della relativa imposta comunale di pubblicità determinata da leggi e regolamentazioni vigenti, nonché con l'obbligo di rispettare le norme vigenti in materia.

Le dette attività commerciali potranno essere svolte anche da soggetti terzi, purché nel rispetto delle norme vigenti e con il preventivo assenso del Concedente.

ART. 18 - PENALI

Nel caso in cui il servizio venga svolto in maniera non conforme a quanto previsto nel Capitolato e negli altri atti di gara, l'Amministrazione provvederà ad inviare una lettera di contestazione a mezzo raccomandata A/R o PEC o notifica invitando il concessionario ad adottare le misure più idonee affinché il servizio venga svolto in modo corretto ed adeguato e secondo quanto prescritto nel presente Capitolato.

Qualora vengano accertati inadempimenti contrattuali, salvo il caso di forza maggiore, il Comune di riserva di comminare una sanzione rapportata alla gravità dell'inadempimento, tenuto conto sia del danno arrecato in ordine al funzionamento del servizio, sia del danno arrecato all'immagine dell'Amministrazione Comunale, salvo il risarcimento del danno ulteriore e salva la risoluzione contrattuale.

Per gli inadempimenti di cui sopra l'Ente si riserva di applicare penali da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 300,00 da stabilire sulla base della gravità dell'inadempimento.

ART. 19 - RENDICONTAZIONE E VERIFICA DELLE ATTIVITÀ
--

Fatta salva la tenuta delle scritture contabili previste dalle vigenti norme in relazione alla forma giuridica del concessionario, delle quali il concedente può prendere visione, lo stesso concessionario deve tenere una contabilità separata di ogni movimento in entrata ed in uscita relativamente alla gestione dell'impianto natatorio.

Al termine della concessione, entro e non oltre il sessantesimo giorno dalla scadenza del contratto, il Concessionario dovrà presentare al Comune:

- un rendiconto relativo alla gestione dell'impianto, in coerenza con la contabilità "separata" di cui sopra, suddiviso per annualità;
- una dettagliata relazione relativa alle attività svolte ed alle eventuali migliorie realizzate.



COMUNE DI ONANO

Piazza Monaldeschi n.1- 01010 Onano (VT) Tel.

0763/78021 - Fax. 0763/78391

comuneonano@pec.it

La detta documentazione dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante del Concessionario.

ART. 20 - NORME DI COMPORTAMENTO

Il concessionario si impegna a rispettare e si obbliga ad estendere, nei confronti dei propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del D.Lgs. 30/03/2001 n. 165” di cui al D.P.R. 16/04/2013 n. 62, nonché dal Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Onano.

ART. 21 - NORME ANTIPEDOFILIA

Il Concessionario si obbliga a rispettare quanto stabilito dall’art. 25-bis del DPR 4 novembre 2002, n. 313, secondo il quale *“Il certificato del casellario giudiziale di cui all'articolo 24 deve essere richiesto dal soggetto che intenda impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori, al fine di verificare l'esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori”*.

ART. 22 - NORME ANTI-CORRUZIONE

In sede di sottoscrizione del contratto il concessionario dovrà dichiarare, ai sensi dell’articolo 53 comma 16-ter del D.Lgs. 30/03/2001 n. 165, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti del Comune di Onano che abbiano esercitato, nei propri confronti, poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune stesso, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, nonché di essere a conoscenza delle conseguenze previste dalla detta norma in caso di violazione.

ART. 23 - SPESE

Le spese contrattuali sono a carico dell’aggiudicatario, così come i tributi e le tasse comunali previsti dalla legge (ad es. TARI).



COMUNE DI ONANO

Piazza Monaldeschi n.1- 01010 Onano (VT) Tel.

0763/78021 - Fax. 0763/78391

comuneonano@pec.it

ART. 24 –RISOLUZIONE E RECESSO

La risoluzione ed il recesso sono disciplinati dall'art. 190 del D.Lgs. n. 36/2023, in quanto compatibile.

ART. 25 - NORME DI CHIUSURA

Resta inteso che l'Amministrazione potrà, a suo insindacabile giudizio, revocare, modificare, integrare o annullare la procedura di gara senza che le concorrenti possano avere nulla a pretendere. Per tutto quanto non disciplinato, si fa rinvio alle norme vigenti in materia e, in particolare, al D.Lgs. n. 36/2023.

La partecipazione alla procedura implica l'accettazione incondizionata e senza riserva alcuna del presente avviso e di tutti gli atti di gara.

ART. 26 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile del Procedimento, per il Comune di Onano, è l'Ing. Lorenzo Pacifici, Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Onano – Email: tecnico@comune.onano.vt.it